

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 259)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1963
(V. Stampati nn. 325, 398, 424, 429, 465, 520, 564, 566)

d'iniziativa dei deputati ORIGLIA, BELOTTI, DE' COCCI, BIANCHI Gerardo, RICCIO (325); COLOMBO Vittorino, BUTTE', RIPAMONTI, BIANCHI Fortunato, BARBI, BIANCHI Gerardo, GAGLIARDI, VERGA, MARTINI Maria Eletta, ISGRO' (398); DONAT-CATTIN, BIAGGI Nullo, BORRA, CURTI Aurelio, GALLI, SINESIO (424); DE PASQUALE, TODROS, CAPRARA, ROSSINOVICH, VESPIGNANI, CIANCA, NAPOLITANO Luigi, MAZZONI, Busetto, NANNUZZI, SPECIALE, POERIO, ASSENNATO, PEZZINO, D'ALEMA, PIRASTU, DIAZ Laura, SPAGNOLI, RE Giuseppina, BERNETIC Maria, AMENDOLA Pietro (429); BOZZI, CANNIZZO, COCCO ORTU, GIOMO (465); RUSSO SPENA (520); MILIA (564); SERVELLO, ALMIRANTE, DELFINO, DE MARZIO, ANGIOY, GUARRA, ABELLI, FRANCHI, TURCHI, GRILLI Antonio e GONELLA Giuseppe (566)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1963*

Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
ad uso di abitazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione, che abbiano superato i limiti di locazione, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1960 maggiorato del

15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;

3) al canone iniziale aumentato del 12 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;

4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai contratti di sublocazione.

Art. 2.

Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge, le locazioni e le sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso in base alle norme vigenti.

Art. 3.

Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento o che superi i limiti previsti dall'articolo 1, è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Art. 4.

Le controversie derivanti dalla applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Prima della trattazione della causa il giudice deve, in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto per due anni dalla data stessa.